



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago, 18 novembre 2025

IRES PREMIALE 2025: i paletti sull'occupazione (ULA e nuove assunzioni) e il divieto di CIG.

Il Decreto Ministeriale del 8 agosto 2025, all'articolo 6, stabilisce le due condizioni relative all'organico aziendale necessarie per poter beneficiare della riduzione dell'aliquota IRES al 20% per il periodo d'imposta 2025. Le condizioni si applicano, in via esemplificativa, ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

La presente circolare intende evidenziare i principali requisiti in materia di lavoro che le imprese devono soddisfare per beneficiare dell'agevolazione fiscale in oggetto.

1. Condizione occupazionale

Questa prima condizione richiede la verifica di due requisiti distinti:

- a. Mantenimento occupazionale: il numero di Unità Lavorative per Anno (ULA), calcolato all'ultimo mese del periodo d'imposta 2025 (dicembre 2025 per i soggetti solari), non deve risultare diminuito rispetto alla media del triennio precedente.
- b. Incremento occupazionale: l'impresa deve aver effettuato nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che generino un incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 216/2023. Tale incremento deve essere almeno pari all'1% del numero medio dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato occupati nel periodo d'imposta 2024, e comunque non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato.

In riferimento al primo punto, la verifica del mantenimento occupazionale si effettua confrontando le ULA dell'ultimo mese del periodo d'imposta (dicembre 2025) con la media dei 36 mesi precedenti.

Per i soggetti solari, invece, il confronto è tra le ULA di dicembre 2025 e la media aritmetica semplice del periodo 1° dicembre 2022 - 30 novembre 2025.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Precisiamo che ai fini del calcolo della base occupazionale media (triennio 2022-2025), non devono essere considerati i lavoratori che, nel periodo di riferimento, abbiano cessato il rapporto di lavoro a causa di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Inoltre, una novità di rilievo è data dal fatto che, ai fini della verifica dei requisiti occupazionali, non si devono considerare le dinamiche occupazionali del gruppo societario di cui il soggetto fa parte, in virtù del fatto che l'articolo 6, comma 3 del DM 8 agosto 2025 non richiama l'articolo 4, comma 7 del DM 24 giugno 2024, il quale prevedeva l'inclusione delle dinamiche di gruppo.

2. Condizione sulla Cassa Integrazione Guadagni

Relativamente ai periodi d'imposta 2024 e 2025, l'impresa non deve aver fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni (CIG), ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), Dlgs 148/2015 (eventi oggettivamente non evitabili).

Per Vostra utilità, alleghiamo alla presente il DM Economia del 8 agosto 2025 e l'annessa relazione illustrativa del Dipartimento delle Finanze sulla riduzione dell'aliquota IRES. Trattandosi di materia fiscale, si suggerisce altresì di acquisire il parere del Vostro Consulente Fiscale.

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)